

SP

SISTEMA
PENALE

FASCICOLO

5/2023

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Maserà, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti

COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI) Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Ennio Amodio, Gastone Andrezza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Désirée Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Alessandra Galluccio, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Viganò, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

REDAZIONE Francesco Lazzeri, Giulia Mentasti (coordinatori), Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Silvia Bernardi, Carlo Bray, Pietro Chiaraviglio, Stefano Finocchiaro, Beatrice Fragasso, Cecilia Pagella, Tommaso Trincherà

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen. (o SP)*, 1/2023, p. 5 ss.

LE NOVELLE DELLA RIFORMA CARTABIA ED IL PROCESSO PENALE DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA: LA NUOVA “UDIENZA DI COMPARIZIONE PREDIBATTIMENTALE A SEGUITO DI CITAZIONE DIRETTA”

di Giovanni Rossi

Ancora una volta, nell'impossibilità di attuare una seria ed organica riforma di depenalizzazione per i reati bagatellari, il legislatore della riforma Cartabia, in un'ottica di deflazione dei processi penali "inutili", passa la palla alla magistratura, alla quale demanda la risoluzione di tutti gli annosi problemi dell'attuale giustizia penale: dalla durata dei processi, al sovraffollamento delle carceri, all'esistenza stessa del processo. A tal fine, con il nuovo art. 554 bis c.p.p., è stata introdotta nell'ordinamento una inedita "udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta", ormai già ribattezzata e a tutti nota come "udienza filtro", con cui il legislatore delegato ha tentato di anticipare il più possibile il momento di arresto dei processi penali inutili, perché comunque non destinati ad una "ragionevole previsione di condanna", e nella quale il giudice dovrà immediatamente accertare l'eventuale presenza di una rapida via d'uscita dal processo in favore dell'imputato.

SOMMARIO: 1. Uno sguardo d'insieme. – 2. La funzione della nuova “udienza di comparizione predibattimentale” o cosiddetta “udienza filtro”. – 3. Gli accertamenti prodromici del giudice dell’udienza filtro. – 4. Il controllo sulla correttezza e completezza dell’imputazione. – 5. Gli esiti dell’udienza predibattimentale. – 6. Il nuovo giudizio prognostico sulla “ragionevole previsione di condanna”. – 7. Considerazioni conclusive.

1. Uno sguardo d'insieme.

In attuazione della legge delega del 27.9.2021, n. 134 (recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), è stato adottato dal Governo Draghi il recente D.lgs. 10.10.2022, n. 150¹ – cosiddetta riforma Cartabia, dal nome del Guardasigilli proponente - attraverso il quale sono state introdotte delle importanti modifiche sia al codice penale che al codice di procedura penale, con

¹ È il D.lgs. 10.10.2022, n. 150, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 243 del 17.10.2022 – supplemento ordinario n. 38, la cui entrata in vigore, originariamente prevista per l'1.11.2022, è stata differita al 30.12.2022 ex art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito in L. 30.12.2022, n. 199. In merito all'entrata in vigore ed alle modifiche legislative intervenute con il D.L. 162/2022, si veda A. MARANDOLA – L. EUSEBI – M. PELISSERO, *Entrata in vigore, regime transitorio e differimento della riforma*, in *Diritto Penale e Processo*, n. 1/2023.

ripercussioni immediatamente operative anche per il procedimento penale davanti al Tribunale in composizione monocratica (oltre che in sede di udienza preliminare e, ancor prima, in sede di indagini preliminari).

In particolare, tra le tante novità legislative della riforma Cartabia, è importante evidenziare preliminarmente - seppur sinteticamente - quelle di maggiore rilievo e di immediato impatto in relazione al processo penale.

È stato inserito nel Codice penale un nuovo art. 20 *bis*, con il quale sono state introdotte le “pene sostitutive delle pene detentive brevi”, che sostanzialmente vanno a rimpiazzare le vecchie “sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi” di cui alla l. 24.11.1981, n. 689².

Le nuove pene sostitutive sono 4: *i*) la semilibertà sostitutiva; *ii*) La detenzione domiciliare sostitutiva; *iii*) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo; *iv*) la pena pecuniaria sostitutiva.

Rispetto alle precedenti sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, quindi, sono state eliminate la “semidetenzione e la libertà controllata”.

Segnatamente, secondo quanto dispone il nuovo art. 20 *bis* c.p., letto in combinato disposto con il nuovo art. 545 *bis* c.p.p., è stato previsto che, in caso di condanna a pena detentiva (della reclusione o dell’arresto) per la quale non è stata ordinata la sospensione condizionale della pena e comunque non superiore a quattro anni, il giudice possa applicare: a) la pena pecuniaria sostitutiva, in caso di condanna a pena detentiva non superiore ad un anno (art. 20 *bis*, ult. co., c.p.); b) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, in caso di condanna a pena detentiva non superiore a tre anni (art. 20 *bis*, co. 3, c.p.); c) la detenzione domiciliare sostitutiva o la semilibertà sostitutiva, in caso di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni (art. 20 *bis*, co. 2, c.p.).

Tuttavia, fermo restando il potere discrezionale del giudice nell’applicazione e nella scelta delle pene sostitutive (di cui all’art. 58 l. 689/1981³) e pur accertata l’insussistenza di eventuali condizioni soggettive ostative alla loro concessione (previste dall’art. 59 l. 689/1981), la reale ed effettiva applicazione di tali pene sostitutive”, ai sensi dell’art. 545 *bis* c.p.p., sarà rimessa prevalentemente – se non esclusivamente – alla

² Per le prime considerazioni sulle nuove pene sostitutive, nonché, più in generale, sull’estensione delle possibilità di definizione del processo con strumenti alternativi al carcere, cfr., E. DOLCINI, [Dalla Riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive](#), in questa *Rivista*, 10 agosto 2022; in termini sostanzialmente critici sull’effettiva incidenza delle pene sostitutive sull’inflazione carceraria, cfr. anche T. PADOVANI, *Riforma Cartabia, intervento sulle pene destinato a ottenere risultati modesti*, in *GAD*, n. 41, 5 novembre 2022.

³ Nell’esercizio del potere discrezionale nell’applicazione e nella scelta delle pene sostitutive, ai sensi dell’art. 58 l. 689/1981, il giudice dovrà considerare quale di esse risulti concretamente più idonea sia alla rieducazione del condannato che alla prevenzione del pericolo che lo stesso commetta altri reati, anche mediante l’imposizione a quest’ultimo di opportune prescrizioni. Nella scelta dalla singola pena sostitutiva da applicare nel caso di specie, poi, la medesima disposizione normativa prevede una chiara gradualità della pena sostitutiva (dalla pena pecuniaria o dal lavoro di pubblica utilità alla detenzione domiciliare o semilibertà), imponendo al giudice, da un lato, di individuare quella che garantisca il minor sacrificio possibile della libertà personale, dall’altro, l’obbligo di indicare le specifiche ragioni che giustificano l’applicazione della detenzione domiciliare o della semilibertà piuttosto che la pena pecuniaria o il lavoro di pubblica utilità.

volontà concretamente manifestata nel caso di specie dal singolo imputato, il quale, fatta eccezione per la sola pena pecuniaria sostitutiva (applicabile dal giudice anche d'ufficio), dovrà sempre prestare il relativo previo consenso alla sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva.

Contestualmente all'introduzione del nuovo art. 20 *bis* c.p., poi, come già anticipato, è stato inserito il nuovo art. 545 *bis* del Codice di Procedura Penale, con il quale è stata dettagliatamente disciplinata la peculiare, innovativa ed articolata procedura che deve essere seguita dal giudice della cognizione nel momento in cui, in caso di condanna, ricorrono le condizioni – oggettive e soggettive – per l'applicazione di una delle citate pene sostitutive⁴.

Con la riforma Cartabia, poi, è stato modificato l'art. 131 *bis* c.p.⁵

Da un lato, infatti, è stata estesa la possibilità dell'applicazione della peculiare causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto per tutti i *“reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni”*, sostituendo così l'originario parametro legislativo del limite edittale della pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni⁶.

⁴ Con il nuovo art. 545 *bis* c.p.p., in particolare, si prevede un sistema abbastanza farraginoso per l'applicazione delle pene sostitutive all'esito del dibattimento (che forse disincentiverà la loro concreta applicazione): una volta celebrata tutta l'istruttoria dibattimentale (tra prove testimoniali e documentali), il giudice che condanna a pena non sospesa, e comunque fino a 4 anni di pena detentiva, deve leggere un primo dispositivo con il quale quantifica ed irroga la pena, informando la parte se ricorrono le condizioni per le pene sostitutive; tuttavia, pur acquisito il consenso dell'imputato all'applicazione della pena sostitutiva (consenso che però non è necessario per la pena pecuniaria), quando non è possibile decidere immediatamente (cosa che dovrebbe avvenire nella maggior parte dei casi), il giudice non potrà redigere subito le motivazioni della sentenza, in quanto contestualmente dovrà sospendere il processo fissando un'altra udienza – non oltre 60 giorni – in attesa delle necessarie informazioni, dall'UEPE e dalla polizia giudiziaria, utili per decidere sulla scelta delle pene sostitutive; solo una volta acquisite tali informazioni (sulle condizioni personali, sociali ed economiche del condannato), il giudice potrà redigere un altro dispositivo integrato, con il quale determinerà la pena sostitutiva concessa in concreto, ovvero confermare il precedente dispositivo alla pena detentiva originariamente irrogata. Ebbene, a prescindere dalla loro difficile attuazione in concreto, si pensi, in particolare, al lavoro di pubblica utilità fino a tre anni (che, per essere effettivo, non dovrebbe essere eseguito secondo le modalità e le dinamiche delle attuali MAP), è evidente che tale riforma vuole risolvere, a costo zero, le congestioni e le carenze di organico presso i Tribunali di Sorveglianza (per i cosiddetti “liberi-sospesi”), così finendo per accollarle ai giudici monocratici del dibattimento. A nostro avviso, però, sembra che in tal modo si accavallino impropriamente e pericolosamente funzioni e compiti, in quanto il giudice della cognizione, tenuto conto soprattutto dei notevoli carichi di lavoro da cui è gravato (atteso l'elevatissimo numero dei procedimenti penali pendenti davanti al Tribunale in composizione monocratica), verosimilmente non potrà svolgere contemporaneamente, in maniera compiuta e puntuale, anche i delicati compiti di giudice dell'esecuzione della pena sostitutiva (come è previsto proprio per il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 63 della L. 24.11.1981, n. 689), compiti tradizionalmente riservati alle competenze della magistratura di sorveglianza.

⁵ Cfr. G. ROSSI *Il nuovo istituto della “non punibilità per particolare tenuità del fatto”: profili dogmatici e scelte di politica criminale*, in *Diritto penale e Processo*, n. 4/2016.

⁶ In tal modo, confermando che la gravità imprescindibile che l'ordinamento ricollega al reato si concretizza essenzialmente nella pena edittale minima, il legislatore ha recepito quanto già affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 156 del 21.7.2020, con la quale era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 131 *bis* c.p., nella parte in cui non consentiva l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ai reati “per i quali non è previsto un minimo edittale di pena

Dall'altro, è stato ampliato il ventaglio delle fattispecie incriminatrici per le quali l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, secondo una presunzione legale assoluta – sottratta alla discrezionalità del giudice – cristallizzata dal legislatore nell'elenco tassativo dei reati di cui al nuovo terzo comma dell'art. 131 *bis* c.p., che si affiancano a quelli già indicati nel precedente secondo comma.

A titolo esemplificativo, si ricordano i delitti consumati o tentati: di peculato di all'art. 314, co. 1, c.p.; di concussione di cui all'art. 317 c.p.; di corruzione di cui agli artt. 318, 318 bis e 318 ter e induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319 quater; i reati di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis, 609 quater; atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p.; di rapina aggravata ex art. 628, co. 3, c.p.; estorsione di cui all'art. 629, usura di cui all'art. 644 c.p.; riciclaggio e impiego di denaro o beni di provenienza illecita di cui agli artt. 648, bis e 648 ter c.p.).

Infine, quale ulteriore innovazione legislativa apportata all'art. 131 *bis* c.p., è estremamente significativo evidenziare che, dopo la riforma Cartabia, ai fini della valutazione della particolare tenuità del fatto, diversamente dal passato, il giudice potrà e dovrà prendere in considerazione anche la “condotta susseguente al reato”; ciò al chiaro fine di valorizzare normativamente – come già sostenuto da una parte della giurisprudenza di merito – anche i comportamenti eventualmente riparativi e/o restitutori posti in essere dall'imputato dopo il fatto, attraverso i quali evidentemente l'imputato può eliminare, ridurre o comunque ridimensionare l'entità del danno o del pericolo da lui arrecato.

Ancora, è stata riformata la disciplina del processo in assenza di cui agli artt. 420 ss. c.p.p. (sulla quale ci soffermerà più oltre) ed è stata introdotta, con il nuovo art. 420 *quater* c.p.p., una innovativa “sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato”.

È stato poi esteso il catalogo delle fattispecie criminose di cui all'art. 550, co. 2, c.p.p. per le quali è possibile esercitare l'azione penale mediante la citazione diretta a giudizio⁷. Tra le tante fattispecie ivi introdotte, meritano di essere segnalate: la falsa

detentiva”.

⁷ Il Governo, nell'esercizio del potere legislativo delegatogli, ha esteso tale catalogo dell'art. 550 c.p.p. selezionando ed inserendovi specifiche figure di reato, senza generalizzazioni legate alla pena edittale, nel pieno rispetto del principio e criterio direttivo che a tal fine era stato fissato dalla legge delega n. 134 del 2021, che consentiva al legislatore delegato di estendere le ipotesi di citazione diretta ai delitti puniti con la pena edittale fino a 6 anni e che, contestualmente, non implicassero particolari difficoltà di accertamento. Infatti, secondo quanto stabilito testualmente dall'art. 1, comma 9, lett. l) della legge n. 134/2021, il governo aveva avuto delega per: «estendere il catalogo dei reati di competenza del tribunale in composizione monocratica per i quali l'azione penale è esercitata nelle forme di cui all'articolo 552 del codice di procedura penale a delitti da individuare tra quelli puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni, anche se congiunta alla pena della multa, che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento». Come sottolineato dalla Relazione Illustrativa del Governo sullo Schema del decreto legislativo (d'ora in avanti, anche Relazione Illustrativa), con tale criterio direttivo il Parlamento non aveva voluto estendere indiscriminatamente l'esercizio dell'azione penale mediante citazione diretta, ai sensi dell'art. 550 c.p.p., a tutti reati puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, bensì aveva delegato il Governo di selezionare ulteriori reati da inserire nel catalogo di tale disposizione, scegliendoli sulla base di due criteri: quello formale, della pena detentiva edittale non superiore a sei anni; quello sostanziale, della non particolare complessità

testimonianza (art. 372 c.p.), l'intralcio alla giustizia mediante violenza (art. 377, co. 3, c.p.) l'evasione aggravata da violenza e minaccia (385, co. 2, prima parte, c.p.), l'indebito utilizzo, la falsificazione, la detenzione o la cessione di carte di credito (artt. 493 ter c.p.), la truffa aggravata (640 cpv. c.p.) la frode in assicurazione (art. 642 c.p.), l'appropriazione indebita (art. 646 c.p.), la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o il divieto di soggiorno (art. 75, co. 2, del codice antimafia di cui al D.lgs. 159/2011), le false attestazioni o certificazioni di presenza del lavoratore dipende della P.A. (art. 55 *quinquies* Dlgs. 165/2001).

Ne è derivata, di conseguenza, come immediato precipitato, l'estensione anche dei casi di possibile "sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato" di cui all'art. 168 *bis* c.p., che rinvia espressamente proprio ai delitti indicati dall'art. 550, co. 2, c.p.p.

Tra le altre cose, infine, è importante segnalare che con la Riforma Cartabia è stato aumentato il numero delle "ipotesi di reato" procedibili a querela di parte (anche introducendo il nuovo istituto della "contravvenzione a querela di parte") ed è stata prevista per la prima volta nel nostro ordinamento una disciplina complessiva ed organica della giustizia riparativa⁸, anche mediante l'introduzione del nuovo art. 129 *bis* c.p.p., che consente l'accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento⁹.

2. La funzione della nuova "udienza di comparizione predibattimentale" o cosiddetta "udienza filtro".

Con l'inserimento del nuovo art. 554 *bis* del Codice di procedura penale, è stata introdotta una inedita "udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta", ormai già ribattezzata come "udienza filtro", proprio in ragione della funzione che il legislatore ha inteso attribuire alla stessa, trattandosi, sostanzialmente, di una sorta di vecchia "udienza preliminare" per tutti i reati a citazione diretta di cui all'art. 550

dell'accertamento. La medesima Relazione Illustrativa, di conseguenza, ha chiarito che sono state inserite nell'elenco dei reati a citazione diretta tutte le fattispecie che presuppongono una condotta commessa in pubblico, alla presenza di più persone potenziali testimoni, e quelle il cui accertamento si basi essenzialmente su circostanze di fatto, tutte non implicanti particolari difficoltà investigative.

⁸ In relazione a tale argomento, tuttavia, è opportuno segnalare che, secondo quanto disposto dal comma 2 *bis* dell'art. 92 D.lgs. 150/2022 (introdotto dall'art. 5 *novies* del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito in L. 30.12.2022, n. 199), tutte le disposizioni in materia di giustizia riparativa si applicheranno soltanto decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del Dlgs. 150/2022, ovvero dall'1.7.2023.

⁹ Per una prima lettura della nuova disciplina organica della giustizia riparativa introdotta dalla riforma Cartabia, v. R. MUZZICA, [Il ruolo dell'autorità giudiziaria nei percorsi di giustizia riparativa](#), in questa *Rivista*, 2/2023, p. 21 ss.; cfr. M. DEL TUFO, *Giustizia riparativa ed effettività nella Proposta della Commissione Lattanzi*, in *Arch. pen. web*, 2021, 2; per una valutazione sistematica della mediazione penale in generale, cfr. S. MOCCIA, *Mediazione, funzioni della pena e principi del processo*, in *Critica del diritto*, 4, 2004, 344; S. MOCCIA, *La mediazione come alternativa alla sanzione penale*, in M. FERRARA – C. PUCCIARELLI – C. TROISI (a cura di), *Mediazioni, conflitti e società complesse*, 2006, 41 ss.

c.p.p., da celebrarsi in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del PM e del difensore dell'imputato ex art. 554, *bis*, co. 1, c.p.p.

Dovendo approfondire in questa sede proprio quest'ultima innovazione legislativa dell'udienza di comparizione predibattimentale o udienza filtro, occorre innanzitutto analizzare, in maniera specifica, il dato testuale della disciplina normativa di cui al nuovo art. 554 *bis* c.p.p., coordinata sia con il nuovo art. 553 c.p.p. che con il nuovo art. 554 *ter* c.p.p.

Infatti, già attraverso una prima lettura di queste tre disposizioni normative, si riesce a comprendere pienamente quale sarà il delicato e fondamentale ruolo che dovrà essere ricoperto in concreto dal giudice della nuova udienza filtro, almeno così come inteso nell'ottica del legislatore della riforma.

Più in particolare, dovendo raggiungere l'obiettivo della riduzione del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio entro il 2026, così come imposto dal P.N.R.R.¹⁰, il legislatore della riforma, in materia di reati a citazione diretta a giudizio, ha introdotto nel Codice di procedura penale la nuova udienza predibattimentale, sulla falsariga dell'istituto dell'udienza preliminare, con il chiaro ed evidente intento di realizzare un duplice scopo: a) da un lato, quello di evitare il più possibile la celebrazione di "processi inutili" (sia per ragioni processuali che sostanziali); b) dall'altro, quello di ridurre drasticamente i tempi del processo penale, consentendo al giudice della cognizione di potersi dedicare, in maniera esclusiva o almeno prevalente, all'attività di raccolta delle prove nel contraddittorio delle parti, durante l'istruttoria dibattimentale, ed alla successiva fase della deliberazione¹¹.

Soltanto in tal modo sarà possibile per il giudice della cognizione programmare ed organizzare l'attività istruttoria, così come prevede il nuovo primo comma dell'art. 477 c.p.p., secondo il quale, dopo aver provveduto sull'ammissione delle prove, il giudice deve anche stabilire *"il calendario delle udienze, assicurando celerità e concentrazione e indicando per ciascuna udienza le specifiche attività da svolgere"*.

Di conseguenza, nel tentativo di perseguire il primo obiettivo (ovvero quello di evitare processi inutili), il legislatore della riforma Cartabia ha previsto che il processo penale dovrà arrestarsi già davanti al giudice della nuova udienza predibattimentale, in linea generale, quando ricorrano le ipotesi riconducibili alle seguenti cinque macrocategorie.

¹⁰ È il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che costituisce sostanzialmente il filo conduttore di tutta la riforma Cartabia, così testualmente nella Relazione Illustrativa, cit.: *"Il filo conduttore degli interventi di riforma è rappresentato dall'efficienza del processo e della giustizia penale, in vista della piena attuazione dei principi costituzionali, convenzionali e dell'U.E. nonché del raggiungimento degli obiettivi del P.N.R.R., che prevedono entro il 2026 la riduzione del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio."*

¹¹ Sulle elevate aspettative (forse troppe) di concreta deflazione processuale che si attendono da questa inedita udienza predibattimentale, v. la Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione n. 2/2023, del 5.1.2023, anche per il rinvio in essa alle lungimiranti considerazioni di: G. CANZIO, *Il modello "Cartabia": una riforma di sistema tra rito e organizzazione*, in *GAD*, 42/2022; A. GAITO – R. LANDI, *L'altare e le (forse inevitabili) vittime. Osservazioni sul processo penale à la Cartabia*, in *Arch. Pen.*, 2, 2022; M. GIALUZ, [Per un processo penale più efficiente e giusto: guida alla lettura della riforma Cartabia](#), in questa *Rivista*, 2 novembre 2022, che individua nella nuova udienza filtro la vera *"scommessa pragmatica"* della riforma.

- I. In primo luogo, quando il giudice accerti che non sia possibile celebrare un “giusto processo” nei confronti di un imputato che non sia effettivamente a conoscenza della pendenza del processo (cioè nel caso in cui non sia possibile dichiarare l’assenza dell’imputato in base alla nuova disciplina di cui agli artt. 420 ss. c.p.p., come richiamata dal nuovo art. 554 *bis*, co. 2, c.p.p.).
- II. In secondo luogo, quando il giudice accerti che, pur a seguito di invito rivolto al PM di riformulare o modificare l’imputazione, ricorra un’ipotesi di nullità dell’imputazione perché il fatto-reato e le relative circostanze aggravanti non siano stati enunciati in forma chiara e precisa – sia in fatto che in diritto – o comunque non corrispondano a quanto emerge dagli atti delle indagini preliminari contenuti nel fascicolo del PM (*ex art. 554 bis*, co. 5 e 6, c.p.p.).
- III. In terzo luogo, quando il giudice accerti immediatamente la sussistenza di una causa di estinzione del reato, una causa di improcedibilità dell’azione penale o una causa di proscioglimento nel merito dell’imputato (cioè “*se risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l’imputato non è punibile per qualsiasi causa*”); in tali casi, infatti, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 554 *bis*, co. 4, e 554 *ter*, co. 1, primo periodo, c.p.p., il giudice dell’udienza predibattimentale deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere, a meno che non ritenga che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.
- IV. In quarto luogo, quando l’imputato intenda definire il processo con uno dei riti alternativi (dell’abbreviato, del patteggiamento, della sospensione del processo con messa alla prova e dell’oblazione), che devono essere proposti a pena di decadenza, ai sensi del nuovo art. 554 *ter*, co. 2, c.p.p., proprio davanti al giudice dell’udienza predibattimentale prima della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere;
- V. In quinto ed ultimo luogo, ma non per importanza, quando il giudice accerti che, sulla base di quanto risulta dagli atti delle indagini del fascicolo del PM, “*gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna*”; anche in tal caso, infatti, il giudice dell’udienza predibattimentale deve pronunciare una sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’art. 554 *ter*, co. 1, secondo periodo, c.p.p.).

Soltanto nel caso in cui non ricorrano le condizioni di nessuna delle ipotesi riconducibili a queste 5 macrocategorie in cui il processo possa essere definito già in sede di udienza predibattimentale, il giudice dovrà fissare la data dell’udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso “*per la prosecuzione del giudizio*”, disponendo la restituzione del fascicolo del pubblico ministero (così come prevede espressamente il nuovo art. 554 *ter*, terzo comma, c.p.p.).

Questo riferimento espresso alla restituzione del fascicolo del PM impone di evidenziare in questa sede, come sopra già anticipato, la particolare importanza anche del nuovo testo dell’art. 553 c.p.p., che delinea di fatto il perimetro e l’oggetto della cognizione del nuovo giudice dell’udienza predibattimentale.

A tenore del nuovo art. 553, comma 1, c.p.p., infatti, *“Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice, unitamente al fascicolo del pubblico ministero e al decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione”*¹².

Per espressa previsione legislativa, quindi, il giudice della nuova udienza predibattimentale o udienza filtro potrà – *rectius* sarà tenuto a – conoscere e valutare tutti gli atti delle indagini preliminari contenuti nel fascicolo del PM, e sulla base degli stessi dovrà accertare – in una fase evidentemente ancora preliminare all’apertura del dibattimento – se ricorrano in concreto tutte le condizioni normative che consentono la celebrazione di un giusto processo nei confronti dell’imputato.

3. Gli accertamenti prodromici del giudice dell’udienza filtro.

Ciò premesso, passando all’esame puntuale del testo del nuovo art. 554 *bis* c.p.p., la prima condizione indispensabile che il giudice dell’udienza filtro è tenuto ad accertare per la celebrazione di un giusto processo è la regolare costituzione delle parti.

A tal fine, infatti, ove sia necessario, ai sensi dell’art. 554 *bis*, co. 2, c.p.p., il giudice dell’udienza predibattimentale dovrà anche ordinare *“la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità”*.

Pertanto, nonostante il nuovo art. 553 c.p.p. sopra citato ribadisca che il decreto di citazione diretta a giudizio debba essere trasmesso al giudice – unitamente al fascicolo del PM – *“immediatamente dopo la notificazione”*, resta pur sempre onere del giudice – questa volta dell’udienza predibattimentale – verificare la regolarità delle comunicazioni e delle notifiche.

Solo dopo aver accertato la regolarità delle notifiche, dunque, il giudice potrà verificare se ricorrano i presupposti normativi per poter procedere in assenza dell’imputato, secondo i requisiti della nuova disciplina legislativa prevista dall’art. 420 fino all’art. 420 *sexies* c.p.p.¹³

Difatti, come prevede l’ultimo periodo del medesimo comma 2 dell’art. 554 *bis* c.p.p., *“Se l’imputato non è presente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-bis, 420-ter, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies”*.

Questo significa che, quando l’imputato non è presente, come attualmente prevede espressamente il novellato art. 420 c.p.p., il giudice potrà verificare la

¹² Inoltre, la trasmissione del fascicolo del PM al giudice comporta anche che, come previsto dal novellato art. 552, lett. g), c.p.p., l’imputato deve essere avvisato che il fascicolo delle indagini preliminari è depositato presso la cancelleria del giudice; quindi, non più presso la segreteria del PM, come invece era originariamente previsto dalla vecchia norma. A tale proposito, v. Relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione n. 2/2023, del 5.1.2023, che evidenzia come tale avviso all’imputato sia funzionale alle esigenze del contraddittorio, completando la *discovery* degli atti di indagine a beneficio delle difese.

¹³ Per un approfondito e puntuale esame della nuova disciplina sull’assenza, cfr. L. KALB, *La nuova disciplina del processo in assenza dell’imputato: la ricerca di una soluzione equilibrata per il superamento di problemi ancora irrisolti*, in G. SPANGHER (a cura di), *La Riforma Cartabia, Codice Penale – Codice di Procedura Penale – Giustizia riparativa*, Pacini Editore, Pisa, 2022.

sussistenza dei requisiti per poter procedere in assenza dell'imputato, ai sensi del nuovo art. 420 *bis* c.p.p., soltanto "in caso di regolarità delle notificazioni" e non ricorra nessun legittimo impedimento a comparire dell'imputato di cui all'art. 420 *ter* c.p.p.¹⁴

Più in particolare, secondo quanto prevede il nuovo art. 420 *bis* c.p.p., si potrà procedere in assenza dell'imputato nei seguenti casi.

Ai sensi del comma 1: a) quando l'imputato ha ricevuto la notifica del decreto di citazione diretta "in mani proprie o di persona da lui espressamente delegata al ritiro dell'atto"; b) quando l'imputato ha espressamente rinunciato a comparire o, sussistendo un legittimo impedimento (*ex* art. 420 *ter* c.p.p.), ha rinunciato espressamente a farlo valere.

Ai sensi del comma 2, invece, quando il giudice "ritiene altrimenti provato" che l'imputato "ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all'udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole"¹⁵.

Ai sensi del comma 3, in caso di imputato dichiarato latitante o che si è in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo.

In presenza di questi casi il giudice potrà dichiarare l'assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420 *bis*, co. 4, c.p.p. e l'imputato sarà rappresentato dal difensore, salvo che la legge disponga diversamente.

Viceversa, se non ricorra nessuna delle ipotesi appena citate, prima di pronunciare la nuova "sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato" di cui al nuovo art. 420 *quater* c.p.p., il giudice dovrà disporre che il decreto di citazione diretta a giudizio ed il verbale d'udienza siano notificati personalmente all'imputato tramite polizia giudiziaria (*ex* art 420 *bis*, co. 5, c.p.p.¹⁶).

¹⁴ Si riportano qui di seguito i nuovi commi 2 *bis* e 2 *ter* del novellato art. 420 c.p.p.:

«2-*bis*. In caso di regolarità delle notificazioni, se l'imputato non è presente e non ricorre alcuna delle condizioni di cui all'articolo 420-*ter*, il giudice procede ai sensi dell'articolo 420-*bis*.

2-*ter*. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle successive, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore. È altresì considerato presente l'imputato che richiede per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale».

¹⁵ Secondo quanto prevede la disposizione normativa appena citata, "A tal fine il giudice tiene conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante". In tal modo, dunque, il legislatore della riforma ha eliminato quegli "indici di conoscenza" del processo elencati nel vecchio testo dell'art. 420 *bis*, co. 2, c.p.p., recependo sostanzialmente l'orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi in materia secondo il quale non si trattava di presunzioni legali, bensì di situazioni di fatto comunque da vagliare caso per caso da parte del giudice, al fine di verificare se l'imputato fosse effettivamente a conoscenza della pendenza processo e, quindi, assente "volontario". In questi termini, da ultimo, cfr. Cass. Pen., Sez. Un., 17.8.2020, n. 23948, Rv. 279420 – 01, in CED, anche in relazione all'ampia ricostruzione normativa dell'origine del processo penale in *absentia*).

¹⁶ Il nuovo comma 6 dell'art. 420 *bis* c.p.p. consente la restituzione nel termine dell'imputato che compare e prova di non aver avuto effettiva conoscenza del processo; il comma 7, invece, prevede in ogni caso la revoca, anche d'ufficio, della dichiarazione di assenza, con rinotifica del verbale e del rinvio a giudizio all'imputato, se risulta che le condizioni dell'assenza non erano originariamente soddisfatte.

Sempre in merito alla preliminare attività di accertamento della regolare costituzione di tutte le parti, poi, è molto importante rilevare in questa sede che, a seguito del riformato art. 79 c.p.p., in caso di reati a citazione diretta a giudizio, la costituzione della parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, proprio davanti al giudice dell'udienza predibattimentale di cui all'art. 554 *bis* c.p.p. (diversamente, in caso di udienza preliminare, di giudizio immediato o di giudizio direttissimo, la costituzione deve avvenire comunque "prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti").

Accertata così la regolarità delle notifiche, la regolare costituzione delle parti e dichiarata l'eventuale assenza dell'imputato secondo la nuova disciplina di cui agli artt. artt. 420 ss. c.p.p., il giudice dell'udienza predibattimentale o udienza filtro, ai sensi dell'art. 554 *bis*, co. 3, c.p.p., sarà poi tenuto a decidere immediatamente tutte le questioni preliminari di cui all'art. 491 c.p.p. e quelle che devono essere proposte entro i termini di cui all'art. 491 c.p.p.

Difatti, come espressamente previsto dalla disposizione normativa appena citata, tutte le questioni preliminari devono essere proposte, a pena di decadenza, subito dopo aver compiuto, per la prima volta, l'accertamento della regolare costituzione delle parti, e non possono essere riproposte nell'udienza dibattimentale.

Più in particolare, secondo quanto dispone testualmente il terzo comma del nuovo art. 554 *bis* c.p.p.: "3. Le questioni indicate nell'articolo 491, commi 1 e 2, o quelle che la legge prevede siano proposte entro i termini di cui all'articolo 491, comma 1, sono precluse se non proposte subito dopo compiuto, per la prima volta, l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente. Esse non possono essere riproposte nell'udienza dibattimentale. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 491".

Di conseguenza, in tutti i processi penali instaurati dopo l'entrata in vigore della legge Cartabia (e per i quali sarà operante la nuova udienza filtro in virtù della data di esercizio dell'azione penale, in base al principio *tempus regit actum*¹⁷), tutte le questioni preliminari dovranno essere proposte davanti al giudice dell'udienza predibattimentale,

¹⁷ Per quanto riguarda la operatività temporale della nuova udienza filtro, è appena il caso di rilevare che il legislatore, pur non essendo assolutamente necessario, in quanto la soluzione era già ampiamente sostenibile argomentando dai principi generali in materia di successione di leggi nel tempo, ha espressamente previsto, con il nuovo art. 89 *bis* del D.lgs. 150/2022 (introdotto dall'art. 5 *octies* del D.L. 160/2022, convertito in L. 199/2022), che le disposizioni "relative all'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta, si applicano nei procedimenti penali nei quali il decreto di citazione a giudizio è emesso in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto". In questo senso, infatti, già la circolare del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia del 20.10.2022, avente ad oggetto proprio "l'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta", richiamando il generale principio del *tempus regit actum*, aveva avuto modo di evidenziare che "l'avvenuto esercizio dell'azione penale costituisce lo "spartiacque" della fase procedimentale e, quindi, può essere inteso come punto di riferimento per operare la selezione degli affari soggetti alla previgente od alla nuova disciplina processuale".

Nello stesso senso, cfr. la Relazione n. 68/22 del 7.11.2022 dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione, § 18, pp. 56 ss., la quale, richiamando i principi dell'irretrattabilità dell'azione penale e del *tempus regit actum*, ha sostanzialmente ribadito che la normativa processuale vigente va individuata nel momento dell'esercizio dell'azione penale da parte del PM con l'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio.

subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, e saranno decise dal medesimo giudice, non potendo le stesse essere ripresentate successivamente davanti al diverso giudice dell'istruttoria dibattimentale.

Accertata la regolare costituzione delle parti e decise immediatamente tutte le questioni preliminari, quindi, il giudice dell'udienza filtro, per tutti reati procedibili a querela di parte ed in caso di presenza in udienza anche del querelante, sarà tenuto a verificare se ricorrono in concreto le condizioni necessarie e sufficienti per integrare la speciale causa estintiva del reato costituita dalla remissione di querela con accettazione da parte del querelato, di cui all'art. 152 c.p.

Infatti, ai sensi dell'art. 554 *bis*, comma 4, c.p.p., *“il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante, ove presente, è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione”*.

In merito a questa peculiare attività di controllo preliminare sulla possibile estinzione del reato per remissione di querela da parte del querelante (accettata – esplicitamente o implicitamente – dal querelato), in realtà già prevista dal vecchio testo dell'art. 555 c.p.p. ed ora demandata al giudice dell'udienza filtro, è opportuno evidenziare che con la Riforma Cartabia sono diventate procedibili a querela di parte diverse fattispecie di reato che costituiscono numericamente l'oggetto di gran parte dei processi penali pendenti davanti al Tribunale in composizione monocratica, ampliando così notevolmente la possibilità che all'esito di tale attività di controllo il processo possa essere definito già davanti al giudice dell'udienza predibattimentale¹⁸.

4. Il controllo sulla correttezza e completezza dell'imputazione.

Sempre dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti e dopo aver deciso tutte le questioni preliminari, poi, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 554 *bis* c.p.p., il giudice dell'udienza filtro sarà chiamato ad operare anche un vaglio (o giudizio) preliminare sulla correttezza e completezza dell'esercizio dell'azione penale da parte del PM.

Più in particolare, secondo quanto prevede il comma 5 del nuovo art. 554 *bis*, c.p.p., qualora il giudice ravvisi i presupposti che integrano gli estremi del classico vizio della “genericità ed indeterminatezza dell'imputazione”, in quanto il fatto reato non sia stato correttamente descritto “in forma chiara e precisa”, né in relazione agli elementi fattuali della condotta, né in relazione all'esatta indicazione delle norme penali che dalla stessa si ritengono violate (come prescritto dall'art. 552, co. 1, lett. c) c.p.p.), il giudice

¹⁸ A titolo meramente esemplificativo, tra i nuovi reati procedibili a querela di parte vi sono: la violenza privata non aggravata ex art. 610, co. 1, c.p., a meno che non sia commessa nei confronti di persona incapace, per età o per infermità; la truffa, a meno che non ricorra un'aggravante dell'art. 640, co. 2, c.p.; il furto di cui art. 624 c.p., salvo che la p.o. non sia incapace, per età o per infermità, ovvero quando ricorra taluna delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625, n. 7, salvo che il fatto si commesse su cose esposte a pubblica fede, e 7 *bis*; la contravvenzione di molestia o disturbo alle persone di cui all'art. 660 c.p., a meno che non sia commessa nei confronti di persona incapace, per età o per infermità).

dell'udienza filtro, sentite le parti, sarà tenuto a invitare il PM a riformulare l'imputazione¹⁹. Di conseguenza, se il PM non provveda a riformulare l'imputazione, il giudice dell'udienza predibattimentale dichiarerà la nullità dell'imputazione e disporrà la restituzione degli atti al PM.

Difatti, ai sensi del citato comma 5 dell'art. 554 *bis* c.p.p., *“In caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 552, comma 1, lettera c), il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l'imputazione e, ove lo stesso non vi provveda, dichiara, con ordinanza, la nullità dell'imputazione e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero”*.

Come si desume dalla lettura della disposizione normativa appena citata, è particolarmente significativo evidenziare che l'invito a riformulare l'imputazione può e deve essere avanzato dal giudice anche d'ufficio, senza necessità di alcuna sollecitazione da parte della difesa dell'imputato, la quale, tuttavia, unitamente al PM, deve essere sempre preliminarmente sentita durante la stessa udienza predibattimentale.

In buona sostanza, si può dire che l'accertamento di cui al comma 5 dell'art. 554 *bis* c.p.p. sia un accertamento che il giudice dell'udienza filtro dovrà compiere in maniera approfondita e penetrante sulla corretta stesura del capo di imputazione ad opera del PM, sia in fatto che in diritto²⁰.

Diversamente, ai sensi del successivo comma 6 dell'art. 554 *bis* c.p.p., qualora verifichi che il fatto-reato descritto nell'imputazione, la sua qualificazione giuridica e le circostanze aggravanti contestate non corrispondano pienamente agli elementi presenti negli atti di indagine contenuti nel fascicolo del PM, *“il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche e, ove lo stesso non vi provveda, dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero”*²¹.

Qualora, viceversa, a seguito dell'invito rivolto dal giudice, il PM intenda modificare l'imputazione, egli procederà alla relativa contestazione direttamente in udienza e la modifica dell'imputazione sarà inserita nel relativo verbale d'udienza.

¹⁹ È stato esteso, in tal modo, anche al giudice dell'udienza filtro il generale “potere-dovere” del giudice dell'udienza preliminare di richiedere al PM, con apposita ordinanza interlocutoria, di provvedere alle opportune correzioni, precisazioni e integrazioni del capo di imputazione, al fine di assicurare la corretta e costante corrispondenza dell'imputazione a quanto emerge dagli atti delle indagini; tale “potere-dovere” del giudice dell'udienza preliminare, infatti, era stato riconosciuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione già dalla sentenza 20.12.2007, n. 5307, Battistella, Rv. 238239, e poi ribadito a più riprese dalla medesima giurisprudenza di legittimità; cfr., nello stesso senso, *ex plurimis*, Cass. Pen., Sez. III, 25.2.2019, n. 8078.

²⁰ Attraverso tale accertamento, peraltro, si eviterà l'epilogo processuale della restituzione degli atti al PM ex art. 521 c.p.p., ovvero quando, all'esito del dibattimento, il fatto risulti diverso da come descritto nell'originaria imputazione; in tal senso, cfr. Relazione dell'Ufficio del Massimario n. 2/2023 cit.

²¹ Come si è notato da più parti, è proprio nell'ipotesi del mancato accoglimento da parte del PM dell'invito rivolto dal giudice di riformulare e/o modificare l'imputazione che si coglie la persistente sostanziale differenza tra i poteri del giudice dell'udienza predibattimentale e quelli – più penetranti ed invasivi – del giudice dell'udienza preliminare; difatti, soltanto a quest'ultimo, e non anche al primo, sarà consentito di disporre e, quindi, ordinare al PM ulteriori attività integrative di indagine, ai sensi dell'art. 421 *bis* c.p.p.

Di conseguenza, in caso di assenza dell'imputato in udienza, il giudice sospende il processo e rinvierà ad una nuova udienza, disponendo che il verbale d'udienza sia notificato all'imputato assente almeno 10 giorni prima della successiva udienza così fissata (*ex art. 554, co. 6, secondo e terzo periodo, c.p.p.*).

Ai sensi dell'art. 554 *bis*, co. 7, c.p.p., se a seguito della modifica dell'imputazione ad opera del PM *"il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione"* ovvero, nel caso di imputato assente, *"prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata"* per la notifica del verbale all'imputato assente.

Entro gli stessi termini (cioè immediatamente dopo la modifica dell'imputazione o prima del compimento di ogni altro atto nella successiva udienza) e sempre a pena di decadenza, inoltre, deve essere sollevata anche l'eventuale eccezione della mancata celebrazione dell'udienza preliminare, se, a seguito della modifica dell'imputazione, risulta un reato per il quale era prevista l'udienza preliminare (art. 554 *bis*, co. 7, ultimo periodo).

5. Gli esiti dell'udienza predibattimentale.

Eseguite, dunque, tutte le attività di verifica o controllo preliminare sopra descritte (circa la regolare costituzione delle parti, la decisione delle questioni preliminari in senso stretto e la correttezza e completezza dell'imputazione), il processo penale potrà essere comunque definito già davanti al giudice dell'udienza filtro, ai sensi del nuovo art. 554 *ter* c.p.p., senza l'ulteriore aggravio della successiva istruttoria dibattimentale, nelle seguenti 3 ipotesi.

a) In primo luogo, quando dagli atti delle indagini preliminari presenti nel fascicolo del PM (trasmesso *ex art. 553 c.p.p.* ed oggetto di valutazione da parte del giudice) il giudice rilevi immediatamente la sussistenza di una causa di estinzione del reato o di improcedibilità dell'azione penale (*"che non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita"*) oppure accerti una evidente causa di proscioglimento nel merito dell'imputato (e cioè che *"il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l'imputato non è punibile per qualsiasi causa"*): in tutti questi casi, ai sensi dell'art. 554 *ter*, co. 1, c.p.p. il giudice dovrà pronunciare una *"sentenza di non luogo a procedere"*.

b) In secondo luogo, quando il giudice ritenga che, sempre sulla base delle risultanze emergenti dagli atti delle indagini contenute nel fascicolo del PM, *"gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna"*.

Sulla nozione di ragionevole previsione di condanna torneremo tra breve.

Anche in questo caso, tuttavia, ai sensi dell'art. 554 *ter*, comma 1, secondo periodo, c.p.p., il giudice dovrà pronunciare analoga *"sentenza di non luogo a procedere"*.

In ogni caso, come prevede testualmente l'art. 554 *ter*, comma 1, ultimo periodo, c.p.p. (mutuando una regola che era già prevista dal vecchio testo dell'art. 425, co. 4,

c.p.p. per il giudice dell'udienza preliminare), in entrambe le ipotesi appena richiamate - sia quella sub a) che sub b) - il giudice dell'udienza predibattimentale *“non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca”*.

c) In terzo ed ultimo luogo, quando la parte abbia fatto istanza di accedere ad uno dei riti alternativi, dell'abbreviato, del patteggiamento, della sospensione del processo con messa alla prova o dell'oblazione. Tali istanze, segnatamente, devono essere proposte, a pena di decadenza, prima della sentenza di luogo a procedere (ai sensi dell'art. 554 *ter*, co. 2, c.p.p.)²².

In merito alla definizione del procedimento penale tramite rito alternativo, è importante segnalare che, sempre ai sensi del nuovo art. 554 *ter*, co. 2, c.p.p., entro lo stesso termine (ovvero prima della sentenza di luogo a procedere), l'imputato ed il PM possono concordare anche l'applicazione di una pena sostitutiva (di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689), ed *“il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente”*²³.

In conclusione, come già anticipato, ai sensi dell'art. 554 *ter*, comma 3, c.p.p., soltanto nel caso in cui non sussistano le condizioni per adottare una sentenza di non luogo a procedere o comunque il processo non sia stato definito mediante uno dei riti alternativi, il giudice fisserà la data dell'udienza dibattimentale *“per la prosecuzione del giudizio”* davanti ad un giudice diverso, disponendo la restituzione del fascicolo del PM.

Ai sensi dell'art. 554 *ter*, co. 4, c.p.p., tra la data del provvedimento e la data della successiva udienza dibattimentale – fissata dal giudice dell'udienza filtro – dovrà intercorrere un termine non inferiore a venti giorni (ma non è prevista alcuna comunicazione o notificazione all'imputato assente)²⁴.

²² In relazione a tale nuovo termine entro il quale è previsto che debbano essere proposte *“a pena di decadenza”* le eventuali istanze di accesso a riti alternativi, normativamente fissato dall'art. 554 *ter*, co. 2, c.p.p. nell'udienza di comparizione predibattimentale, è opportuno segnalare che una parte della dottrina processualista considera tale termine di natura decadenziale soltanto per la proposizione della prima richiesta di rito alternativo (patteggiamento/abbreviato); infatti, in caso di mancato consenso del PM o di rigetto della prima richiesta di accesso a rito alternativo da parte del giudice dell'udienza predibattimentale, secondo tale linea interpretativa, una lettura sistematica ed organica delle disposizioni di cui agli artt. 438, co. 5 e 6 *ter*, e 448 c.p.p. consentirebbe ancora all'imputato di *“rinnovare”* la richiesta di accesso al rito alternativo anche davanti al giudice della cognizione – post udienza predibattimentale – prima della formale apertura del dibattimento.

²³ La disposizione in esame prosegue prevedendo espressamente che *“Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 545-bis, comma 2”*, con ciò comportando che il giudice possa richiedere l'acquisizione sia della relazione dell'UEPE sulle condizioni sociali, personali ed economiche del condannato, sia l'informativa P.G., al fine di accertare eventuali condizioni soggettive ostative alla concessione della pena sostitutiva.

²⁴ Per completezza, si riporta il testo delle disposizioni dell'art. 554 *ter* c.p.p. appena citate: *“3. Se non sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere e in assenza di definizioni alternative di cui al comma 2, il giudice fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso e dispone la restituzione del fascicolo del pubblico ministero. 4. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza dibattimentale deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni”*.

6. Il nuovo giudizio prognostico sulla “ragionevole previsione di condanna”.

Orbene, volendo fornire una prima interpretazione a questo nuovo giudizio prognostico sulla “ragionevole previsione di condanna” che deve essere eseguito dal giudice dell’udienza filtro, allo stato degli atti (contenuti nel fascicolo del PM), non si può non rilevare che la terminologia utilizzata dal legislatore (“ragionevole [previsione di] condanna”) richiami sostanzialmente alla mente la fondamentale regola di giudizio della prova della responsabilità penale – e quindi della condanna – dell’imputato “al di là di ogni ragionevole dubbio” dettata dall’art. 533 del c.p.p. (che cristallizza un principio di civiltà giuridica storicamente ben noto ed applicato dalla giurisprudenza anche prima della riforma della l. 20.2.2006, n. 46 che ha modificato tale disposizione).

Secondo tale regola di giudizio della prova “oltre ogni ragionevole dubbio”, un fatto può dirsi processualmente “provato” quando non vi siano ragionevoli dubbi sulla sua sussistenza²⁵.

L’aggettivo “ragionevole” tempera e riduce la pretesa di verità storica all’interno del processo penale; infatti, non essendo possibile escludere ogni dubbio astrattamente ipotizzabile ai fini della prova processuale di un fatto-reato, ci si limita ad escludere solo i dubbi “ragionevoli”.

Questa regola della prova “oltre ogni ragionevole dubbio”, come affermato dalla migliore dottrina processualistica, rappresenta al tempo stesso la soglia massima e le soglia minima della prova processuale.

Da un lato, infatti, segna il livello massimo della prova, data l’impossibilità di ottenere nel processo penale una prova che vada al di là di ogni possibile dubbio, e che rappresenti quindi una sorta dimostrazione matematica dei fatti; ma, al tempo stesso, segna anche il livello minimo della prova, perché, se si abbassa ulteriormente la soglia della prova sino a renderla compatibile con la presenza di ragionevoli dubbi, si cade inevitabilmente nella zona delle ipotesi più o meno plausibili, delle illazioni, delle congetture, dei sospetti, totalmente incompatibili in uno Stato di diritto.

In altre parole, è una evidente contraddizione in termini affermare che un fatto possa ritenersi “provato” anche quando vi siano ragionevoli dubbi sulla sussistenza dello stesso.

Sulla base di queste argomentazioni, dunque, può affermarsi che il giudizio prognostico sulla “ragionevole previsione di condanna” del giudice dell’udienza filtro (ma il discorso non cambia per il giudice dell’udienza preliminare) debba concretizzarsi in

²⁵ Si discute in dottrina se questa regola di giudizio della prova “oltre ogni ragionevole dubbio” sia volta (o destinata) ad agevolare più le assoluzioni o le condanne, ma senza dubbio rappresenta in concreto per il giudice un severo monito a riflettere attentamente prima di deliberare una sentenza di condanna. Allo stesso tempo, però, la medesima regola vuole sottolineare anche un altro aspetto. E cioè, se il quadro probatorio processuale è assolutamente orientato nel senso della responsabilità dell’imputato, senza alcuna significativa smentita - sulla base degli atti - a favore dello stesso, la circostanza che sia sempre possibile ipotizzare - in linea puramente teorica, astratta e non provata - una versione alternativa dei fatti, compatibile con l’innocenza dell’imputato, non deve impedire al giudice di pronunciare una sentenza di condanna; altrimenti, ogni processo penale sarebbe destinato a concludersi con l’assoluzione.

un accertamento, allo stato degli atti (del fascicolo del PM), sull'effettiva presenza di un "ragionevole dubbio" – sulla sussistenza del fatto-reato o sulla punibilità del suo autore – che all'esito dell'istruttoria dibattimentale non consentirebbe comunque l'adozione di una sentenza di condanna da parte del giudice del dibattimento²⁶.

A tal fine, è evidente che nell'oggetto di valutazione del giudizio prognostico sulla ragionevole previsione di condanna debbano rientrare, senza dubbio, anche gli elementi fattuali che siano "ragionevolmente" indicativi della sussistenza della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 *bis* c.p., quale probabile causa di non punibilità in concreto dell'imputato, e, dunque, quale "ragionevole" causa di proscioglimento dello stesso.

Solo in questi termini potrebbe sostenersi che il giudizio prognostico sulla "ragionevole previsione di condanna" costituisca anche un vaglio preliminare sulla "fondatezza della notizia di reato" da parte del giudice dell'udienza filtro; non trascurando, tuttavia, che la notizia di reato può essere anche "fondata", mentre la nuova regola di giudizio è finalizzata proprio ad evitare un processo penale inutile, dal quale – secondo una prognosi ragionevole – non potrebbe derivare comunque una sentenza di condanna²⁷.

7. Considerazioni conclusive.

Alla luce della breve analisi sopra esposta in merito all'innovativa udienza predibattimentale o udienza filtro, coordinata con le ulteriori novità normative di maggior impatto sul processo penale, delle pene sostitutive, della giustizia riparativa, dell'estensione della non punibilità per pericolare tenuità del fatto, si possono formulare le seguenti prime considerazioni conclusive.

Ancora una volta il legislatore, nell'impossibilità di attuare una seria ed organica riforma di depenalizzazione per le fattispecie di reato cosiddette bagattellari (essa sì vero volano per un'effettiva deflazione dei processi penali inutili), passa la palla alla magistratura, alla quale demanda sostanzialmente la risoluzione di tutti gli annosi problemi dell'attuale giustizia penale: dalla durata dei processi, al sovraffollamento delle carceri, all'esistenza stessa del processo.

Segnatamente, un ruolo centrale e nevralgico viene affidato al giudice monocratico, in particolare al nuovo giudice dell'udienza predibattimentale, che deve essere uno e trino, pensando contemporaneamente a tutte e tre le fasi della pena,

²⁶ In generale, cfr. C. SANTORIELLO, *Le nuove regole di giudizio della Riforma Cartabia, tra una positiva sinergia e una possibile eterogenesi dei fini*, in *Arch. Pen.*, 2022.

²⁷ Giova rilevare che la medesima regola di giudizio della "ragionevole previsione di condanna" ora deve essere osservata sia dal PM per formulare la "richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato", ai sensi del nuovo art. 408 c.p.p. (essendo stato anche abrogato l'art. 125 disp. att. c.p.p., che consentiva la richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato "perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio", ovvero per la non sostenibilità dell'accusa in dibattimento), sia dal GUP per pronunciare sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425, co. 3, c.p.p.

comminazione, irrogazione ed esecuzione (attraverso la nuova prognosi della “ragionevole previsione di condanna” e l’eventuale applicazione delle nuove pene sostitutive), passando per l’accertamento preliminare della regolare costituzione delle parti e della correttezza - formale e sostanziale - dell’esercizio dell’azione penale da parte del PM.

Nella consapevolezza che la cancrena dell’attuale sistema giudiziario penale è rappresentata dagli innumerevoli ed inutili procedimenti penali pendenti davanti al Tribunale in composizione monocratica (frutto però del panpenalismo normativo degli ultimi decenni e dell’obbligatorietà dell’azione penale), il legislatore della riforma ha trasformato radicalmente il rito a citazione diretta di cui agli artt. 550 ss. c.p.p.

In particolare, il legislatore delegato ha tentato di anticipare il più possibile il momento di arresto definitivo dei processi penali inutili (perché comunque non proiettati ragionevolmente ad addivenire ad una sentenza di condanna all’esito di un’istruttoria dibattimentale, che pertanto sarebbe inutile), introducendo a tal fine nel sistema penale l’inedita udienza di comparizione predibattimentale o udienza filtro, nell’ambito della quale il giudice dovrà immediatamente accertare l’eventuale presenza di una rapida via d’uscita dal processo in favore dell’imputato, così garantendo a quest’ultimo quello che illustre dottrina aveva ormai da tempo definito come il “*diritto al non processo*”²⁸.

Nell’udienza predibattimentale, infatti, oltre ad accertare preliminarmente l’effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato (requisito fondamentale per la dichiarazione della sua assenza), il giudice dovrà: sollecitare eventualmente la remissione di querela da parte del querelante presente e l’accettazione della stessa da parte dell’imputato (così compulsando la formazione di una causa estintiva del reato); accertare la correttezza formale e sostanziale dell’imputazione, se del caso con invito al PM di riformulare e/o modificare l’imputazione stessa, con conseguente restituzione degli atti al PM quando quest’ultimo non accolga tale invito; verificare la possibilità di definire il processo mediante i riti alternativi richiesti dall’imputato o tramite programmi di giustizia riparativa; verificare la presenza di eventuali altre cause estintive del reato o di proscioglimento nel merito, con conseguente adozione della relativa sentenza di non luogo a procedere; infine, ma non per importanza, formulare un giudizio prognostico sulla ragionevole previsione di condanna, allo stato degli atti contenuti nel fascicolo del PM.

Anche in questo caso, come spesso accade per le novità normative processuali, il successo più o meno esteso dell’innovativa udienza filtro dipenderà dalla linfa che ad essa sarà portata concretamente nelle aule di giustizia da tutti gli operatori del diritto coinvolti²⁹. Primi tra tutti i difensori degli imputati, i quali, attraverso le istanze di

²⁸ In questi termini, cfr. Relazione dell’Ufficio del Massimario n. 2/2023, cit., nonché la circolare del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia del 20.10.2022, cit.

²⁹ Sulle non facili sorti che inevitabilmente devono affrontare istituti processuali inediti, quali possibili inneschi di un cortocircuito sistematico, tra cui rientra senza dubbio anche la nuova udienza filtro, cfr. G. SPANGHER, *L’udienza predibattimentale e il giudizio abbreviato condizionato: dalla Relazione Lattanzi due discutibili novità*, in *ilpenalista.it*.

accesso a riti alternativi/pene sostitutive/programmi di giustizia riparativa, le eccezioni di nullità dell'imputazione e le insinuazioni di ragionevoli dubbi sulla responsabilità penale dell'imputato, magari anche con tempestive produzioni documentali utili a tal fine, certamente potranno essere determinanti per la realizzazione, in tempi più o meno rapidi, dell'ambizioso obiettivo di deflazionare i processi penali inutili.

Purtuttavia, a prescindere dalla meritoria attività di impulso delle difese, che sicuramente non mancherà, è di solare evidenza il ruolo assolutamente centrale che verrà rivestito in concreto dal giudice dell'udienza predibattimentale, soprattutto se si considera la potenzialità espansiva – in termini deflattivi – del nuovo giudizio prognostico sulla ragionevole previsione di condanna.

Anzi, si può forse sostenere che la fortuna dell'udienza predibattimentale sarà direttamente proporzionale alla fortuna che troverà la effettiva applicazione della regola di giudizio della "ragionevole previsione di condanna" da parte del giudice dell'udienza filtro; previsione – di ragionevole condanna – che quest'ultimo dovrà compiere sicuramente proiettandosi nella fase dell'istruttoria dibattimentale e seguendo le regole probatorie tipiche della fase della cognizione, di cui all'art. 533 c.p.p. (ovvero della prova del fatto oltre ogni ragionevole dubbio), ma certamente avendo come oggetto di valutazione e, quindi, prendendo in considerazione soltanto il contenuto degli elementi acquisiti al fascicolo del PM e quelli - eventualmente - già prodotti dalla difesa³⁰, ma non anche le possibili integrazioni dibattimentali ulteriori (quali, ad esempio, le eventuali attività integrative di indagine sopravvenute o l'ammissione di nuove prove *ex art. 507 c.p.p.*).

Di conseguenza, nel caso in cui emergano, già allo stato dagli atti delle indagini preliminari contenuti nel fascicolo del PM, dei "ragionevoli dubbi" sulla sussistenza del fatto-reato, sull'attribuibilità dello stesso all'imputato o sulla punibilità di quest'ultimo, poiché, ad esempio, vi è una carenza/incompletezza delle indagini per assenza di riscontri estrinseci sulla realizzazione della condotta criminosa o sulla sussistenza dell'evento del reato, il giudice dell'udienza predibattimentale, rispettando pienamente lo spirito deflattivo-garantista del legislatore della riforma Cartabia e non potendosi sostituire al potere integrativo di indagine del PM, potrà indubbiamente adottare una sentenza di non luogo a procedere per assenza di una ragionevole previsione di condanna, senza preoccuparsi degli eventuali – ma soltanto ipotetici, futuri ed astratti – ulteriori riscontri esterni che potrebbero essere introdotti dal PM in sede di istruttoria dibattimentale.

A conferma di quest'ultima interpretazione, che limita l'oggetto di valutazione del giudizio prognostico sulla ragionevole previsione di condanna soltanto a quanto già risulta emergente dagli atti presenti nel fascicolo del PM (e a quelli che la difesa intenderà far affluire), sembra orientato lo stesso dato letterale dell'art. 554 *ter*, co. 1, secondo periodo, c.p.p., che richiamata espressamente soltanto "gli elementi acquisiti" nel fascicolo del PM, quindi, in quanto tali, in esso già contenuti.

³⁰ A tale riguardo, merita di essere segnalato l'orientamento di una parte della dottrina secondo la quale la difesa interessata, nell'esercizio delle generali prerogative del diritto di difesa, potrebbe produrre la relativa documentazione difensiva anche nel corso dell'udienza predibattimentale.

In conclusione, se sulla base degli atti vi è una carenza o incompletezza delle indagini che comporti la presenza di un ragionevole dubbio, il giudice dell'udienza predibattimentale non dovrà avere alcuna remora processuale nell'adottare la nuova sentenza di non luogo a procedere per assenza di ragionevole previsione di condanna di cui all'art. 554 *ter* c.p.p., non potendosi preoccupare neanche di una ipotetica dispersione della prova, dovendo invece ben rammentare che, ai sensi dell'art. 554 *quinquies* c.p.p., la predetta sentenza di non luogo a procedere è pur sempre revocabile, su richiesta del PM, quando quest'ultimo abbia acquisito nuove fonti di prova determinanti per l'utilità del giudizio.

Se l'ottica della riforma è quello di arrestare il più possibile i processi penali inutili e, più in generale, di ridurre drasticamente la durata dei processi, allora anche la nuova regola di giudizio della ragionevole previsione di condanna dovrebbe essere interpretata in tal senso.

Editore

ASSOCIAZIONE
**"PROGETTO GIUSTIZIA
PENALE"**